

INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI IMMIGRATI

PREMESSA

I minori stranieri comunque presenti sul territorio italiano hanno il diritto e il dovere all'istruzione; per essi valgono i principi di vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico. Le scuole pubbliche sono tenute ad accoglierli. Il diritto all'istruzione scolastica dei minori stranieri presenti in Italia legalmente (assieme ai genitori con permesso di soggiorno) o illegalmente (assieme ad adulti privi di permesso oppure giunti 'non accompagnati') è affermato in modo vincolante da numerose convenzioni, documenti e normative, internazionali, europee e nazionali.

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (ratificata dallo Stato italiano con legge 4/8/1955, n.848), art.2 del protocollo addizionale: " A nessuno può essere interdetto il diritto all'istruzione. Lo Stato, nell'attività che svolge nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, rispetterà il diritto dei genitori di assicurare questa educazione e questo insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche"

Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 10/12/1948)

art.1: "Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti..."

art.25: "La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza..."

art.26 : "Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria..."

Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo (ONU, 20 Novembre 1959)

Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia (ONU, 20.11.1989, ratificata dallo Stato italiano con legge 27/5/1991, n.176), art.28: " Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo ad avere un'educazione [...] devono ... rendere l'istruzione primaria gratuita ed obbligatoria per tutti..."

Patto internazionale sui diritti civili e politici (ONU, 16/12/1966, entrato in vigore il 23/3/1976), art.24: "Ogni fanciullo, senza discriminazione alcuna fondata sulla razza, l'origine nazionale o sociale, la condizione economica o la nascita, ha diritto a quelle misure protettive che richiede il suo stato minorile, da parte della famiglia, della società e dello Stato".

Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (ONU, 16/12/1966, entrato in vigore il 23/3/1976)

art.10: "Speciali misure di protezione devono essere prese in favore di tutti i fanciulli e gli adolescenti senza discriminazione alcuna per ragioni di filiazione o per altre ragioni. I fanciulli e gli adolescenti devono essere protetti contro lo sfruttamento economico e sociale..."

art. 12 : "Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo all'istruzione".

Costituzione della Repubblica Italiana:

art.10: "L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali"

art.30: "E'dovere e diritto dei genitori, mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio..."

art.31: "La Repubblica ... Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari allo scopo..."

art. 34 : "La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita".

C.M. n.5/94

ammette l'iscrizione con riserva di minori stranieri alla scuola dell'obbligo, ancorché sprovvisti di permesso di soggiorno, sino alla regolarizzazione della posizione.

Legge n.40 del 06/03/1998, "Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"

art. 36: "I minori stranieri sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica".

D.P.R. n. 394 del 31/08/1999 "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero..."

L'art. 45 disciplina l'iscrizione scolastica e le misure di sostegno per la piena fruizione del diritto allo studio

Legge n. 189 del 30/07/2002 (nota come legge Bossi-Fini)

Non modifica in alcun modo le precedenti disposizioni che rimangono quindi pienamente valide.

Legge n. 53/2003 riguardante l'obbligo di personalizzazione dei piani di studio.

Documento dell'ottobre 2007 La via italiana per la scuola interculturale

Norme per la valutazione 30/10/2008

Nota MIUR 8/1/2010 (PEP)

Indicazioni Nazionali per il curriculum Novembre 2012

Direttiva MIUR 27/12/2012

Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri Febbraio 2014

(In Italia, l'istruzione è un diritto universale e le linee guida esordiscono affermando che i minori stranieri sono innanzi tutto persone e, in quanto tali, hanno diritti e doveri che prescindono dalla loro origine nazionale. Devono essere iscritti a scuola e il personale scolastico non è tenuto a denunciare la loro eventuale "illegalità", meglio l'irregolarità. Il diritto all'istruzione non implica la regolarizzazione né degli alunni né dei loro genitori.

Tutti i minori devono essere iscritti anche a inizio dell'anno scolastico.

In base alle statistiche del MIUR (ministero dell'istruzione, dell'università e ricerca), i ragazzi stranieri presenti in Italia erano:

- Nel 2005/2006 circa 400.000 mila unità (alunni stranieri nati in Italia, ma senza la cittadinanza)
- Nel 2014/2015 circa 830.000 (provenienti da Romania, Albania, Marocco, Cina, Filippine, Moldavia, India, Ucraina, Perù, Tunisia)

Nelle classi gli stranieri non dovrebbero superare il 30%.

STRUMENTI ATTUALI PER L'ACCOGLIENZA E L'INSERIMENTO SCOLASTICO DI ALUNNI STRANIERI

Fino agli anni '90 non esisteva una normativa appositamente pensata per affrontare la problematica dell'inserimento degli alunni stranieri. Solo successivamente, la problematica è stata oggetto di provvedimenti legislativi e di contratti nazionali di lavoro del personale scolastico. Attualmente, il quadro normativo imperniato sul conferimento dell'autonomia gestionale alle scuole (previsto a partire dalla legge n.59 del 1997), rappresenta sicuramente lo strumento principale per affrontare questioni, come quella dell'integrazione degli alunni stranieri, che richiedono la costruzione di appropriate e specifiche soluzioni. Il conferimento della personalità giuridica a tutti gli istituti nel quadro dell'autonomia scolastica sposta tendenzialmente il baricentro delle risorse dall'organico del personale al budget di bilancio dell'istituto.

Gli strumenti giuridico-amministrativi utili a progettare l'integrazione sono:

- DPR n. 275 dell'08/03/1999 (Regolamento dell'autonomia scolastica, in vigore dal 1/09/2000);
- CCNL del 26/05/1999, art. 25 (attività d'insegnamento svolta con il ricorso all'orario aggiuntivo del personale docente a ciò disponibile);
- CCNI del 31/08/1999, in particolare l'art. 37;
- C.M. n.249 del 21/10/1999 (fondi alle scuole in zone a forte flusso immigratorio) e successivi analoghi provvedimenti (ultima, la C.M. n.106/2002);
- Decreto Interministeriale n. 44 del 1/02/2001 Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" (in particolare, art.40, sui 'contratti d'opera');
- Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri, MIUR Ufficio per l'integrazione degli alunni stranieri, febbraio 2006.

L'accoglienza e l'inserimento degli alunni stranieri richiedono certamente risorse aggiuntive di personale ed economiche per realizzare interventi appropriati, che non possono effettuarsi con gli ordinari mezzi a disposizione e non sempre sono collocabili all'interno della comune programmazione curricolare.

Fino all'avvento dell'autonomia scolastica l'unico strumento su cui poteva far leva la scuola era l'organico del personale docente d'istituto, all'interno del quale ricavare qualche unità di personale da impiegare a tempo pieno o parziale in attività di recupero individualizzato o per attività d'integrazione nei gruppi classe. E, soprattutto, i Provveditorati agli Studi potevano fino a qualche anno fa destinare, all'interno della dotazione organica provinciale (d.o.p.), unità di personale da utilizzare per progetti di inserimento di alunni stranieri e nomadi.

Queste possibilità che mettevano a disposizione delle scuole – certo talvolta con modalità decisionali e di esecuzione discutibili – risorse di personale consistenti, oggi sostanzialmente non esistono più. Oggi nel quadro dell'autonomia scolastica in seguito alla legge del 1999, entrata in vigore il 1 Settembre 2000, ogni Istituto deve provvedere da sé. Ovviamente, consistenza e organicità dei possibili interventi dipendono in larga parte dalle risorse disponibili, purtroppo in sensibile calo in questi anni.

La scuola autonoma ha nell'elaborazione del POF (Piano dell'offerta formativa) lo strumento fondamentale per la ricerca di modalità flessibili e individualizzate nel definire percorsi integrativi per gli alunni stranieri. L'autonomia gestionale consente di impiegare figure educative diverse da inserire nell'azione a favore dei minori stranieri.

Il rapporto del MIUR inerente l'anno scolastico 2016/17 registra la presenza nella scuola italiana di 860.000 alunni stranieri con un aumento di oltre 11.000 rispetto l'anno scolastico precedente, provenienti da: Romania, Albania, Marocco, Cina, Filippine, Moldavia, India, Ucraina, Perù, Tunisia.

Prima di procedere nell'esposizione delle procedure per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri nell'ambito scolastico è necessario fare una distinzione tra i minori stranieri provenienti dalla Comunità Europea e i minori provenienti da paesi extracomunitari.

I minori stranieri, presenti sul suolo italiano a qualsiasi titolo, sono, come abbiamo visto, soggetti all'obbligo scolastico; l'iscrizione alle classi dell'obbligo va accolta in qualsiasi momento dell'anno scolastico, in coincidenza con il loro arrivo sul suolo nazionale (D.P.R. n.394/99, art. 45, C.M. del 23/03/2000 n.87 e C.M. del 05/01/2001, n.3). Essi vanno accolti anche se sprovvisti di permesso di soggiorno o privi di documentazione (art. 45 del DPR n.394/99).

A quelli che appartengono alla Comunità Europea viene riconosciuta la carriera scolastica pregressa, mentre per i minori extracomunitari viene previsto soltanto l'accertamento, cioè della loro carriera scolastica pregressa si tiene conto ai fini dell'iscrizione nelle classi se è attestata da documenti tradotti e convalidati dal Consolato italiano presso il Paese di provenienza. I titoli di studio conseguiti all'estero sono riconoscibili solo a persone con cittadinanza italiana.

Il caso di minori che abbiano superato il 15° anno di età è considerato nel Decreto Ministeriale n.323 del 9/08/99, applicativo della legge n.9/99 (elevamento dell'obbligo scolastico): qualora il minore possa attestare con documentazione idonea di "avere osservato per almeno nove anni le norme sull'obbligo scolastico" è prosciolto dall'obbligo scolastico e quindi non può essere accolto nelle classi della scuola media.

Minori extracomunitari soggetti all'obbligo

Per i minori extracomunitari, anche in mancanza di idonee attestazioni circa la scolarità pregressa, il collegio dei docenti può deliberare l'iscrizione tenendo conto delle "competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno", accertate mediante prove d'ingresso appositamente predisposte dagli insegnanti per saggiare il grado di conoscenza della lingua italiana, delle lingue europee previste nell'insegnamento, delle abilità in matematica, etc. (vedi CM n° 363/94).

L'iscrizione può essere decisa dalla scuola per una classe diversa a quella corrispondente all'età anagrafica; per classe diversa s'intende non solo la classe inferiore, ma (in teoria) anche quella superiore. Naturalmente, l'individuazione della classe fatta dal collegio dei docenti, vale solo all'interno della scuola di competenza di quel collegio, dato che per l'iscrizione ad una scuola diversa è competente un altro collegio. Negli istituti comprensivi, data l'unicità del collegio dei docenti, è possibile decidere l'iscrizione mettendo in bilancio tutte le opzioni e soppesando, caso per caso, tutte le variabili (età, livello di competenza, etc) e assegnando, infine, l'alunno al tipo di scuola che risulti più appropriato (scuola materna o elementare o media; ma alla materna non possono, in ogni caso, essere inseriti minori che abbiano compiuto il sesto anno d'età). Una volta determinato il grado scolastico di appartenenza, all'interno di quest'ultimo si applica la procedura sopra descritta per la determinazione della classe d'iscrizione.

Nel determinare la classe cui va iscritto l'alunno straniero sprovvisto di documentazione idonea, si deve tenere conto che una volta avviata, la sua carriera scolastica nella scuola pubblica italiana segue del tutto le norme generali e quindi, nel prosieguo di tempo, non si potranno più 'correggere' errori di valutazione iniziali. E' questo il caso non raro di minori che al momento dell'accoglienza vengono iscritti a 2-3 classi, o anche più, inferiori a quelle cui essi dovrebbero essere iscritti per età, ritenendo che questo 'abbassamento' di classe sia quello più congruente con le competenze linguistiche e strumentali riscontrate nell'alunno al momento dell'ingresso (naturalmente, quasi sempre inferiori a quelle degli alunni che hanno svolto il loro percorso tutto in scuole italiane). Dopo qualche tempo, solitamente si registra nell'alunno (più maturo, per vari aspetti rispetto ai più giovani compagni di classe) un buon recupero sul piano degli apprendimenti e la scuola, allora, si rende conto del paradossale e poco utile divario fra l'età del minore e quella dei coetanei di classe, ma non trova, a questo punto, strumenti giuridici per farlo transitare ad una classe superiore, più congruente con la sua condizione. Per evitare questo grave inconveniente, quindi, il criterio dell'età deve restare quello prevalente nel decidere l'assegnazione alla classe; gli apprendimenti vanno, piuttosto, sostenuti con azioni di recupero individualizzate e con modalità flessibili di lavoro attuate nei primi mesi di ogni caso; l'eventuale perdurare di gravi carenze negli apprendimenti potrà essere valutata a conclusione dell'anno scolastico ai fini di una non ammissione alla classe successiva.

Riassumendo si può affermare che non deve essere presa a cuor leggero la decisione di inserire l'alunno/a nella classe di un anno inferiore; un inserimento in una classe inferiore di più di un anno rispetto all'età anagrafica risulta essere in tutti i casi difficilmente sostenibile sia dal punto di vista educativo e relazionale che da quello dei processi di apprendimento.

Per gli immigrati extra comunitari di età superiore ai 15 anni non è previsto il riconoscimento né dei diplomi professionali, né di maturità, né lauree. A questi è concesso di far convalidare il percorso scolastico pregresso, se corrisponde alla licenza media, oppure conseguirlo presso i centri di educazione degli adulti e di iscriversi successivamente ai corsi serali di istruzione di II° grado. (CPIA)

Iscrizione ai corsi presso Centri Provinciali per l'Istruzione degli adulti

Cittadini italiani: possono avere riconosciuti i titoli di studio conseguiti all'estero

Cittadini stranieri dei paesi UE: possono fare riconoscere i titoli di studio e professionali conseguiti nei Paesi UE

Cittadini stranieri extracomunitari: non possono chiedere il riconoscimento dei titoli di studio superiori, ma solo far convalidare la corrispondenza del loro percorso scolastico alla licenza media.

Minori extracomunitari: possono fare accertare gli studi fatti per l'inserimento nella classe adeguata nella scuola di base e farli convalidare per l'iscrizione nelle superiori

A partire dal 31/08/2015 tutti i Centri per l'Istruzione degli adulti vengono riorganizzati secondo i nuovi assetti previsti dal DPR 263/2012, le cui linee guida sono specificate nella CM n.°36/2014, alle quali si rimanda per le informazioni generali. La C.M. n° 1 del 2016 riguarda le ultime iscrizioni. Possono iscriversi ai CPIA:

- Adulti, anche stranieri, che non hanno assolto l'obbligo di istruzione e che intendono conseguire il titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione;

- Adulti, anche stranieri, che sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e che intendono conseguire titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione;
- Adulti stranieri che intendono iscriversi ai Percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana;
- I giovani che hanno compiuto i 16 anni di età e che, in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, dimostrano di non poter frequentare i corsi diurni.

I corsi di istruzione per adulti dei CPIA, compresi quelli che si svolgono presso gli istituti prevenzione e pena, sono organizzati nei seguenti percorsi:

- Percorsi di istruzione di primo livello
- Percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana
- Percorsi di istruzione di secondo livello (Istituto Tecnico, Professionale e Liceo Artistico)

I percorsi di istruzione di primo livello e i percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana vengono realizzati dai CPIA, mentre i percorsi di istruzione di secondo livello vengono realizzati dalle istituzioni scolastiche di istruzione tecnica, professionale e artistica.

Percorsi di istruzione di primo livello

I percorsi di istruzione di primo livello sono articolati in due periodi didattici:

- *Il primo periodo didattico* ha un orario complessivo di 400 ore ed è finalizzato al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione. In assenza della certificazione conclusiva della scuola primaria l'orario complessivo può essere incrementato fino ad un massimo di 200 ore. Tale quota può essere utilizzata anche ai fini dell'alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana.
- *Il secondo periodo didattico* ha un orario complessivo pari al 70 per cento di quello previsto dai corrispondenti ordinamenti del primo biennio degli istituti tecnici o professionali per l'area di istruzione generale ed è finalizzato all'acquisizione della certificazione attestante l'acquisizione delle competenze di base connesse all'obbligo di istruzione di cui al DM 139/2007.

Percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana

I percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, destinati agli adulti stranieri, sono finalizzati al conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue, elaborato dal Consiglio d'Europa.

Percorsi di istruzione di secondo livello

I percorsi di istruzione di secondo livello sono finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione tecnica, professionale e artistica.

I percorsi di secondo livello di istruzione tecnica e professionale sono articolati in tre periodi didattici, così strutturati:

- *primo periodo didattico*, finalizzato all'acquisizione della certificazione necessaria per l'ammissione al secondo biennio dei percorsi degli istituti tecnici o professionali, in relazione all'indirizzo scelto dallo studente;
- *secondo periodo didattico*, finalizzato all'acquisizione della certificazione necessaria per l'ammissione all'ultimo anno dei percorsi degli istituti tecnici o professionali, in relazione all'indirizzo scelto dallo studente;
- *terzo periodo didattico*, finalizzato all'acquisizione del diploma di istruzione tecnica o professionale, in relazione all'indirizzo scelto dallo studente.

I percorsi di secondo livello hanno, rispettivamente, un orario complessivo pari al 70 per cento di quello previsto dai corrispondenti ordinamenti del primo biennio degli istituti tecnici, professionali o dei licei artistici con riferimento all'area di istruzione generale e alle singole aree di indirizzo.

La frequenza del primo periodo didattico del secondo livello consente l'acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricula relativi al primo biennio degli istituti di istruzione secondaria tecnica, professionale e artistica, utile anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo di istruzione da parte dei giovani adulti (16-18 anni), finalizzato all'assolvimento del diritto-dovere di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76.

Premesse all'azione educativa

Gli alunni stranieri, che vanno visti, innanzitutto come bambini e ragazzi, non sono tutti uguali: ognuno di essi ha capacità, interessi, livelli di competenza e personalità propri. Al momento del loro presentarsi a scuola i minori hanno già una loro storia culturale ed esistenziale che risulta essere diversa per ognuno/a di loro. L'elaborazione di un percorso formativo non può che essere personalizzato, senza considerare gli alunni secondo degli 'stereotipi' e cadere in generalizzazioni o in schemi validi per tutti. Va posta attenzione alla cultura di provenienza dei minori, ma anche alle capacità e alle caratteristiche individuali di ciascuno di essi, dato che le differenze inter-individuali sono altrettanto e forse anche più rilevanti di quelle inter-culturali, e soprattutto vanno individuati e coltivati gli elementi di scoperta e di costruzione dei "terreni condivisi".

Un aspetto, diffusamente presente nella normativa internazionale e nazionale, è quello che si riferisce alla salvaguardia dell'identità culturale dei minori.

La Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, art.29, prevede: " Gli Stati parti concordano che l'educazione ...deve tendere a [..]. inculcare al fanciullo il rispetto dei genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del Paese in cui vive, del Paese di cui è originario e delle civiltà diverse dalla propria...".

L'art.115 del T.U., richiamando la Direttiva CEE n.77/486, precisa che per i figli di stranieri dei Paesi della Comunità europea la "programmazione educativa deve comprendere apposite attività di sostegno o di integrazione, in favore dei medesimi, al fine di adattare l'insegnamento della lingua italiana e delle altre materie di studio alle loro specifiche esigenze; a promuovere l'insegnamento della lingua e della cultura del paese d'origine coordinandolo con l'insegnamento delle materie obbligatorie comprese nel piano di studi".

Le parole chiave dell'accoglienza

Occorre creare un clima positivo, rimuovere ostacoli e promuovere informazioni favorevoli

- Preparare l'ambiente
- Preparare l'accoglienza dei genitori attraverso un'assemblea e colloqui individuali (raccogliere dati sulle abitudini dei bambini)
- Tradurre le comunicazioni che precedono l'inserimento in più lingue
- Organizzare le procedure per un inserimento dolce del bambino straniero in classe
- Ricostruire la sua storia attraverso la narrazione e i giochi cooperativi
- Organizzare l'ambiente e le routine
- Insegnare la lingua della comunicazione (rapporto con i pari e con l'insegnante)
- Predisporre uno strumento utile: il Protocollo per l'accoglienza, preparato, discusso deliberato dal Collegio dei docenti che contiene criteri, principi e indicazioni riguardanti:
 - L'iscrizione e l'inserimento a cura del Dirigente, col coinvolgimento dei coordinatori di classe
 - Prima conoscenza del bambino straniero
 - La scelta della classe
 - L'inserimento nella classe
 - La mediazione culturale
 - La collaborazione con altri servizi